



**UFFICIO GESTIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE**  
*Dipartimento Territorio e Ambiente*

*DISPOSIZIONI APPLICAZIONE LEGGE 20/09/1989 N° 96 e*  
*AGGIORNAMENTI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE*  
*RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE*  
**ART. 33 (VIGNETO SPECIALIZZATO)**

DISCIPLINARE D'IMPIANTO, NORME GENERALI, DELIBERE,  
CAPITOLATI DI SPESA PER IMPIANTO  
E IMPIANTO D' IRRIGAZIONE

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Ovella, 12 – 47893 Borgo Maggiore  
T +378 (0549) 885110 - F +378 (0549) 885 115 – info.ugraa@pa.sm

## DISCIPLINARE DI IMPIANTO VIGNETO SPECIALIZZATO

Art. 33 Legge 20 settembre 1989 n° 96

Il disciplinare di seguito riportato stabilisce le direttive tecniche-economiche base per la realizzazione di un vigneto teso alla produzione di uve di alta qualità, ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui all'art. 33 della Legge 20/09/89 n° 96.

Sulla base degli aggiornamenti tecnico-scientifici maturati nel corso degli ultimi anni si è evidenziata la struttura del vigneto "tipo" destinato ad essere realizzato nella nostra realtà produttiva.

I vigneti dovranno essere realizzati nelle zone a vocazione viticola delimitate ai sensi dell'art 7 del Decreto 13 febbraio 1990 n° 24 *Regolamento applicativo alla Legge 20 settembre 1989 n° 96*, e compatibilmente con le destinazioni previste dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

- 1) **Concimazione organica**- (sulla base di una analisi del terreno), da effettuarsi prima della lavorazione profonda con letame maturo alla dose variabile da 50-80 m<sup>3</sup>/ha corrispondenti a circa 350-600 q.li/ha di un letame maturo con un peso specifico di circa 750 kg/m<sup>3</sup>. In alternativa al letame, nel caso non fosse possibile reperirlo, con specifica autorizzazione da parte dei tecnici U.G.R.A.A., potranno essere impiegati ammendanti di origine animale, vegetale o mista, fermentati e compostati o pellettati, eventualmente integrati di componenti minerali purché le loro caratteristiche fisico-chimiche soddisfino i seguenti parametri:

Sostanza organica (% S.S.): compresa tra 40 e 60;

Carbonio Unico sul Carbonio totale (HR) %: maggiore di 30;

Grado di umificazione (DH) %: maggiore di 65, fino a 70;

Rapporto Carbonio Azoto (C/N): compreso tra 15 e 30;

Azoto totale (N tot % S.S.): minore di 2;

Fosforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> % S.S.): minore di 2;

Potassio (K<sub>2</sub>O % S.S.): minore di 2.

Inoltre, tutti i restanti parametri, quali, salmonelle, coliformi, inquinanti, materiali meriti, metalli pesanti, ..., devono essere nei limiti di legge.

L'effetto ammendante ottenuto dal materiale impiegato alternativo del letame dovrà essere l'equivalente di quello che sarebbe derivato dall'uso del letame.

- 2) **Concimazione chimica**- Da effettuarsi al momento dello scasso con perfosfato triplo e solfato di potassio, alla dose massima di q.l. 5 per ciascun prodotto.

- 3) **Scasso**- Mezzi consentiti: aratro, ripuntatore più aratro, escavatore. Le diverse soluzioni si dovranno attuare a seconda della tipologia del terreno e comunque non dovranno interessare una profondità di scavo superiore ai 80-100 cm.

**L'inizio delle operazioni di scasso dovrà essere preventivamente comunicato.**

- 4) **Barbatelle**- Sono ammessi all'impianto i vitigni autorizzati ai sensi della Legge 31 ottobre 1986 n° 127 - Sangiovese - Biancale - Moscato - Canino - Cargarello - Ribolla - Chardonnay - Pinot bianco.

Cloni ammessi:

<i>Sangiovese</i> clone	RL Bosche
"	Rauschedo 24;
"	SG 4 T;

	"	SG 12 T;
	"	SS-F9-A5-48
	"	FEDIT 21 - CH
	"	VCR 19;
	"	U.S. FI-PI 172.
<i>Biancale</i>	clone	B1
	"	B2
	"	B19
<i>Moscato</i>	clone	M7
	"	M29
<i>Canino</i>	clone	CN8
<i>Cargarello</i>	clone	CR4
<i>Ribolla</i>	clone	R3
		R24
<i>Chardonnay</i>	clone	SMA 123
	"	SMA 108
	"	SMA 127
<i>Pinot bianco</i>	clone	LB 18
	"	VCR 7

**5) Portainnesti-** Sono ammessi i seguenti portainnesti:

420 A	clone	MI - Q 88
	"	MI - Q 14
Keber 5 BB	clone	MI-K-3
110 Richter	clone	UBA 05
140 Ruggeri	clone	UBA 05
779 Paulsen	clone	UBA 04
1103 Paulsen	clone	UBA 08
	clone	CFC 60-30
SO4		

**6) Forma di allevamento:** Guyot, cordone speronato, cortina semplice (escluso il vitigno *Biancale* e relativi cloni), alberello.

**7) Sesto:** distanza tra le file: variabile da 2.4 m a 3.00 m;  
distanza sulla fila: variabile da 0,80 m a 1.00 m.

In linea generale deve rimanere costante il rapporto tra la distanza tra le file e la distanza sulla fila in maniera tale che la distanza tra le file rimanga sempre tre volte la distanza sulla fila.

**8) Pali:** Cemento precompresso (colorato o no), legno, ferro, ferro zincato. Altezza massima fuori terra m 2.

**9) Fili (semplici o doppi):** Acciaio, ferro zincato, zinco alluminio, altri monofili a condizione di essere stati realizzati espressamente per vigneto.

**9) Sostegni (fino al primo filo):** Ferro, legno (trattato), plastica.

**10) Ancore:** Ferro zincato ad elica o piattaforma in cemento munita di tirante in ferro.

**11) Cure colturali 1° e 2° anno:** Fin dalla messa a dimora dovranno essere attuate tutte le tecniche agronomiche che riducano al minimo i rischi di mancato attecchimento o affrancamento delle barbatelle. Particolare cura dovrà essere rivolta alla realizzazione della forma di allevamento per l'uniformità di sviluppo e produzione, ed alla difesa fitosanitaria. Il terreno dovrà essere interamente lavorato. Per i primi 2 anni di sviluppo si dovrà limitare la carica produttiva attraverso l'eliminazione dei grappoli in eccesso, al fine di ridurre i fattori di stress e consentire una normale durata del ciclo produttivo (25 - 40 anni).

**12) Ammortamento dell'impianto:** In relazione ai contributi concessi per l'impianto di nuovi vigneti, è fissato un periodo di ammortamento di anni 25 delibera C.R.A.A. del 22/10/1999.

Qualora l'impianto o parte di esso venga estirpato o vengano abbandonate le razionali tecniche di coltivazione prima che siano trascorsi venticinque anni dall'impianto, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle quote del contributo non ancora ammortizzate.

**13) Vincoli:** Per i primi 6 anni le produzioni dovranno essere conferite al Consorzio Vini Tipici di San Marino.

**14) Norme generali:**

- Gli impianti eseguiti in contrasto con quanto sopra riportato comportano il decadimento totale o parziale dei benefici di Legge.
- Non è ammesso il reimpianto del vigneto sul medesimo appezzamento di terreno se non solo dopo un idoneo periodo di riposo di almeno quattro anni dall'espianto del precedente vigneto per esaurire gli effetti negativi della "Stanchezza del terreno" (trasmissione di agenti patogeni, ...).
- Non è ammesso l'impianto del vigneto ove siano stati eseguiti riporti di terra sterile proveniente da sbancamenti profondi o su terreni sbancati che abbiano messo a nudo la matrice litologica senza che sia trascorso un idoneo periodo di tempo atto al ripristino della fertilità biologica e naturale del terreno.
- ai fini del computo di collaudo faranno fede le fatture quietanzate e regolarmente assoggettate all'imposta monofase, siano queste di acquisto di materiali che servizi, distinte per tipologia di lavoro. Si ammettono le autocertificazioni per prodotti e manodopera aziendale.
- la spesa massima ammessa non potrà essere superata sia nel totale che nelle singole voci del capitolato di spesa.

**Capitolato di spesa al fine della determinazione della spesa ammessa per ha 1 di vigneto specializzato (utilizzo del sesto d'impianto massimo m 3.00x1.00) Art. 33 Legge 20/09/89 n° 96**

Pratiche colturali	N°	Importo unitario	Importo Totale
Analisi terreno	2	105.00	210.00
Livellamento			517.00
Letame mc/ha	50-80	15.50	1.240.00
Perfosfato triplo Ol.	5	45.00	225.00
Solfato di potassio	5	95.00	475.00
Scasso			1.033.00
Rifinitura terreno			258.00
Viti innestate	3.300	1.50	4.950.00
Pali	660	6.50	4.290.00
Sostegni viti	3.300	0.40	1.320.00
Shelter	3.300	*0.45-0.60-0.65	2.145.00
Filo (acciaio ø 1.6)	Kg 314	3.60	1.130.40
Ancore	66	3.10	204.60
Mano d'opera	Ore 500	**10.00	5.000.00
<b>Totali</b>			<b>€ 22.998.00</b>

**Capitolato di spesa al fine della determinazione della spesa ammessa per ha 1 di vigneto specializzato (utilizzo del sesto d'impianto massimo m 2.40x0.0) Art. 33 Legge 20/09/89 n° 96**

Pratiche colturali	N°	Importo unitario	Importo Totale
Analisi terreno	2	105.00	210.00
Livellamento			517.00
Letame mc/ha	50-80	15.50	1.240.00
Perfosfato triplo Ol.	5	45.00	225.00
Solfato di potassio	5	95.00	475.00
Scasso			1.033.00
Rifinitura terreno			258.00
Viti innestate	5.200	1.50	7.800.00
Pali	820	6.50	5.330.00
Sostegni viti	5.200	0.40	2.080.00
Shelter	5.200	*0.45-0.60-0.65	3.380.00
Filo (acciaio ø 1.6)	Kg 390	3.60	1.404.00
Ancore	82	3.10	254.20
Mano d'opera	Ore 550	**10.00	5.500.00
<b>Totali</b>			<b>€ 29.706.20</b>

\*- mm 95x95x1000 € 0,60 - mm 95x95x1200 € 0,65 - mm 95x95x500-600-800 e 0,45

\*\* Tariffa stabilita dal contratto in vigore salariati aziende agricole, comprensiva degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro (21,9%)

\*\*\***Delibera 27/04/2007**: "La spesa massima ammessa non potrà superare il totale del capitolato di spesa previsto mentre sarà possibile il superamento delle singole voci"